

NOVITA' SUL RESPONSABILE TECNICO IN MATERIA DI RIFIUTI

- NUOVO REGOLAMENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI -

La Figura di Responsabile Tecnico viene prevista ed introdotta, per la prima volta, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente n° 324 del 21/06/1991, concernente il Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione. Tale Decreto è stato successivamente abrogato e sostituito dal Decreto Ministeriale Ambiente n° 406 del 28/04/1998, oggi sostituito dal Decreto 3 giugno 2014, n. 120, Pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2014 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali". Tale Regolamento elenca, fra l'altro, i requisiti di idoneità tecnica che debbono possedere le Imprese che intendono iscriversi all'Albo Gestori rifiuti. Fra i requisiti richiesti vi è l'obbligo della nomina di un Responsabile tecnico; precisando, altresì, che egli deve possedere un'adeguata e dimostrabile qualificazione professionale. A confermare la centralità della Figura di Responsabile tecnico all'interno delle imprese che si occupano di gestione dei rifiuti, ed a determinarne i compiti, dovrà intervenire il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali precisando che il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumenti utilizzati. Il compito assegnato alla nuova Figura professionale è assai complesso, sia per le responsabilità che alla stessa ne conseguono, sia per la necessità che essa ha di disporre di una competenza vasta e multidisciplinare; Egli dovrà avere, infatti, dimestichezza con materie quali: normativa ambientale in generale, gestione di beni e sostanze qualificate come rifiuti, idoneità tecnica dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti, gestione di impianti di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti, sicurezza sui luoghi di lavoro, individuazione e gestione delle autorizzazioni necessarie, ecc. A tutto quanto qui sinteticamente esposto vi è poi la necessità di una elevata capacità che il RT deve avere per potersi relazionare e collaborare con tutte le altre Figure professionali che pure possono essere presenti in azienda (Responsabile della sicurezza, Consulente per il trasporto delle merci pericolose, Esperto qualificato in radioprotezione, Preposto per i trasporti, ecc.). La descrizione dei compiti attribuiti al Responsabile Tecnico appena fornita, seppure in modo assai succinto, mette in evidenza l'importanza che questa Figura assume nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti.

Il nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali , approvato con Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 (G.U. 23 agosto 2014, n. 195) introduce il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articolo 12 e 13, decreto ministeriale 120/2014). La determinazione delle materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche sono demandate a successive delibere attuative da parte del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali.

Fino all'emanazione delle delibere attuative previste dal nuovo regolamento continuano ad essere validi i requisiti del responsabile tecnico già deliberati dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ed attualmente in vigore. Sono ugualmente validi ed efficaci i corsi di formazione per responsabile tecnico già effettuati o in corso di svolgimento.

Le funzioni e responsabilità definite dal Comitato Nazionale dell'Albo con direttiva 21 aprile 1999, prot. n. 2866, ancora oggi valide, si riassumono :

"Il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati"

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI MORALI

(articolo 10, decreto ministeriale 406/1998)

- a. non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- b. non aver riportato condanna passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
- c. non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni
- d. non si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA SUDDIVISI PER CATEGORIA E PER CLASSE

(articolo 11, decreto ministeriale 406/1998)

Il responsabile tecnico deve dimostrare di disporre dei requisiti tecnici sotto riportati allegando idonea documentazione al modello della domanda di iscrizione o variazione:

REQUISITI TECNICI PER LE CATEGORIE CATEGORIE 1-2-3-4-5

REQUISITI TECNICI PER LA CATEGORIA 8

REQUISITI TECNICI PER LA CATEGORIA 9

REQUISITI TECNICI PER LA CATEGORIA 10

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16 luglio 1999 Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici.

Circolare del Comitato Nazionale n. 601 del 7 febbraio 2001 Chiarimenti in merito ai criteri ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera n. 3 del 16 luglio 1999

Circolare Comitato Nazionale n. 3413 del 1 giugno 2004 Esperienza Responsabile Tecnico per cat. 10 Bonifica dei beni contenenti amianto

Circolare del Comitato Nazionale n. 1943 del 22 dicembre 2005 Iscrizione all'Albo nella categoria 9

Circolare del Comitato Nazionale n. 2090 del 3 novembre 2009 Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera n. 3 del 16 luglio 1999

Delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010 Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione

Circolare del Comitato Nazionale n. 472 del 25 marzo 2011 Requisiti del responsabile tecnico categoria 8

Delibera del Comitato Nazionale n. 4 del 18 aprile 2012 modifiche alla delibera n. 2 del 15 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8

Circolare del Comitato Nazionale n. 1544 del 14 dicembre 2012 Cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa

Sono state approvate le **prime Delibere di attuazione del D.M. 03 giugno 2014 n. 120** che sono riportate di seguito, sebbene le stesse non trattino espressamente della figura del Responsabile Tecnico :

Deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 "Modulistica per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120."

Deliberazione n. 3 del 3 settembre 2014 "Modulistica per la comunicazione per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120."

Deliberazione n. 4 del 3 settembre 2014 "Autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8 del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120."

Deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 "Variazioni dell'iscrizione all'Albo della dotazione dei veicoli."

Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 "Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120."

Piacenza, lì 15 ottobre 2014

Avvocato Rosa Bertuzzi

